

**ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI
CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE,
DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE E
DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE,
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 276/2003
E DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/2008**

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

INDICE

- 1) Autorizzazione ed Elenco regionale**
 - 2) Attività oggetto di autorizzazione regionale.....**
 - 3) Soggetti ammissibili**
- REQUISITI.....**

- 4) Requisiti generali e di ciascuna sede operativa**
- 5) Requisiti generali, giuridici e finanziari**
 - A) Agenzie per il lavoro (d.lgs. 276/2003, art. 4, comma 1, lettere c), d), e):
 - B) Comuni singoli o associati nelle forme di unioni di Comuni e Comunità montane, Camere di Commercio e Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari (d.lgs. 276/2003, art. 6, comma 2):
 - C) Rappresentanze territoriali delle associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, Enti bilaterali (d.lgs. 276/2003, art. 6, comma 3):
- 6) Requisiti relativi alle competenze professionali.....**
- 7) Requisiti relativi alle attrezzature e ai locali.....**

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA E AUTORIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO

- 8) Domanda di Autorizzazione provvisoria**
- 9) Autorizzazione provvisoria**
- 10) Domande di autorizzazione a tempo indeterminato.....**
- 11) Autorizzazione a tempo indeterminato**
- 12) Integrazione di autorizzazione**
- 13) Revoca delle autorizzazioni.....**

OBBLIGHI E DIVIETI DEI SOGGETTI

AUTORIZZATI.....

- 14) Obblighi**
- 15) Divieti e decadenze.....**
- 16) Monitoraggio statistico e valutazione**

ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI

AUTORIZZATI.....

- 17) Elenco regionale**
- DISPOSIZIONI FINALI.....**

- 18) Rinvio ad altre normative**

ALLEGATO A

**ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI
CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE,
DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE E
DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE,
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 276/2003
E DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/2008**

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

INDICE

- 1) Autorizzazione ed Elenco regionale**
- 2) Attività oggetto di autorizzazione regionale.....**
- 3) Soggetti ammissibili**

REQUISITI.....

- 4) Requisiti generali e di ciascuna sede operativa**
- 5) Requisiti generali, giuridici e finanziari**
 - A) Agenzie per il lavoro (d.lgs. 276/2003, art. 4, comma 1, lettere c), d), e):
 - B) Comuni singoli o associati nelle forme di unioni di Comuni e Comunità montane, Camere di Commercio e Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari (d.lgs. 276/2003, art. 6, comma 2):
 - C) Rappresentanze territoriali delle associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, Enti bilaterali (d.lgs. 276/2003, art. 6, comma 3):

- 6) Requisiti relativi alle competenze professionali.....**

- 7) Requisiti relativi alle attrezzature e ai locali.....**

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA E AUTORIZZAZIONE A TEMPO

INDETERMINATO

- 8) Domanda di Autorizzazione provvisoria**
- 9) Autorizzazione provvisoria**
- 10) Domande di autorizzazione a tempo indeterminato.....**
- 11) Autorizzazione a tempo indeterminato**
- 12) Integrazione di autorizzazione**
- 13) Revoca delle autorizzazioni.....**

OBBLIGHI E DIVIETI DEI SOGGETTI

AUTORIZZATI.....

- 14) Obblighi**
- 15) Divieti e decadenze.....**
- 16) Monitoraggio statistico e valutazione**

ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI

AUTORIZZATI.....

- 17) Elenco regionale**

DISPOSIZIONI FINALI.....

- 18) Rinvio ad altre normative**

Anno XLI - N. 6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 10.02.2010 - pag. 40

AMBITO DI APPLICAZIONE

Autorizzazione ed Elenco regionale

Le disposizioni che seguono disciplinano i procedimenti di autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, e di supporto alla ricollocazione professionale, così come indicate al successivo punto 2), nonché l'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti autorizzati, ai sensi ed in applicazione del decreto legislativo n. 276/2003, nonché dell'articolo 29 della legge regionale n. 30/2008.

Attività oggetto di autorizzazione regionale

Le attività oggetto di autorizzazione regionale sono le seguenti:

A) intermediazione: attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro di:

- raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori
- preselezione e costituzione di relativa banca dati
- promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro
- effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione
- orientamento professionale
- progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo (art. 2 comma 1 lettera b) del d.lgs. 276/2003);

B) ricerca e selezione del personale: attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di:

- analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente

- individuazione e definizione delle esigenze della stessa
- definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale
- pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento
- valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi
- formazione della rosa di candidature maggiormente idonee
- progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo
- assistenza nella fase di inserimento dei candidati
- verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati

(art. 2 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 276/2003);

C) supporto alla ricollocazione professionale: attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività (art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 276/2003).

Soggetti ammissibili

Possono essere ammessi ad esercitare, nel territorio della Regione Liguria, le attività indicate al punto 2), secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla presente disciplina, e purché dispongano di almeno una sede operativa nel territorio regionale, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), del D.Lgs. 276/2003 che non intendano

AMBITO DI APPLICAZIONE

Autorizzazione ed Elenco regionale

Le disposizioni che seguono disciplinano i procedimenti di autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, e di supporto alla ricollocazione professionale, così come indicate al successivo punto 2), nonché l'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti autorizzati, ai sensi ed in applicazione del decreto legislativo n. 276/2003, nonché dell'articolo 29 della legge regionale n. 30/2008.

Attività oggetto di autorizzazione regionale

Le attività oggetto di autorizzazione regionale sono le seguenti:

A) intermediazione: attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro di:

- raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori
- preselezione e costituzione di relativa banca dati
- promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro
- effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione
- orientamento professionale
- progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo (art. 2 comma 1 lettera b) del d.lgs. 276/2003);

B) ricerca e selezione del personale: attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di:

- analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente
- individuazione e definizione delle esigenze della stessa
- definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale
- pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento
- valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi
- formazione della rosa di candidature maggiormente idonee
- progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo
- assistenza nella fase di inserimento dei candidati
- verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati

(art. 2 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 276/2003);

C) supporto alla ricollocazione professionale: attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o

collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività (art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 276/2003).

Soggetti ammissibili

Possono essere ammessi ad esercitare, nel territorio della Regione Liguria, le attività indicate al punto 2), secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla presente disciplina, e purché dispongano di almeno una sede operativa nel territorio regionale, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), del D.Lgs. 276/2003 che non intendano Anno XLI - N. 6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 10.02.2010 - pag. 41 richiedere l'autorizzazione nazionale, nonché gli altri soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 276/2003:

- 1) i Comuni singoli o associati nelle forme di unioni di Comuni e Comunità montane, con riferimento alle persone residenti e alle imprese con sedi operative sul territorio di competenza;
- 2) le Camere di Commercio, con riferimento alle imprese iscritte al proprio registro;
- 3) gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, con riferimento alle persone che sono state iscritte come allievi non più di 24 mesi prima dell'erogazione del servizio;
- 4) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- 5) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità;
- 6) gli enti bilaterali.

Le Università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, sono autorizzate ex lege a svolgere attività di intermediazione, alle condizioni previste dall'art.6, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, e sono iscritte, su richiesta, nell'Elenco regionale.

REQUISITI

Requisiti generali e di ciascuna sede operativa

Il rilascio dell'autorizzazione regionale è subordinato alla preventiva verifica dei requisiti giuridici e finanziari, nonché dei requisiti relativi alle competenze professionali, alle attrezzature ed ai locali che devono essere posseduti da ciascuna sede operativa, ai sensi della normativa nazionale e della presente disciplina.

Requisiti generali, giuridici e finanziari

I soggetti di seguito indicati debbono risultare in possesso dei requisiti riportati in corrispondenza di ciascuno di essi:

A) Agenzie per il lavoro (d.lgs. 276/2003, art. 4, comma 1, lettere c), d), e):

- costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea; per le agenzie che intendano esercitare attività di ricerca e selezione del personale ovvero di supporto alla ricollocazione professionale è ammessa anche la forma della società di persone;
 - sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
 - in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione
- Anno XLI - N. 6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 10.02.2010 - pag. 42
- disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
 - nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo,

presenza di distinte divisioni operative, gestite ciascuna con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;

Per l'esercizio dell'attività di intermediazione, devono inoltre essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti, come previsti dall'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 276/2003:

- acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
- indicazione della attività di intermediazione di cui al punto 2A) della presente disciplina come oggetto sociale prevalente, anche se non necessariamente esclusivo.

Per l'esercizio dell'attività di ricerca e selezione del personale, devono inoltre essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti, come previsti dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 276/2003:

- acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
- indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

Per l'esercizio dell'attività di supporto alla ricollocazione professionale devono inoltre essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti, come previsti dall'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 276/2003:

- acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
- indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

B) Comuni singoli o associati nelle forme di unioni di Comuni e Comunità montane, Camere di Commercio e Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari (d.lgs. 276/2003, art. 6, comma 2):

- svolgimento delle attività senza finalità di lucro.

C) Rappresentanze territoriali delle associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, Enti bilaterali (d.lgs. 276/2003, art. 6, comma 3):

- in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
- nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici.

Requisiti relativi alle competenze professionali

Ciascuna sede operativa deve risultare in possesso dei seguenti requisiti relativi alle competenze professionali:

- presenza di un responsabile;
- per le attività di intermediazione, dotazione di almeno due unità di personale;
- per le altre attività, dotazione di almeno una unità di personale.

Il personale impegnato nelle specifiche attività deve essere in possesso di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nei seguenti campi:

disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

- nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite ciascuna con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;

Per l'esercizio dell'attività di intermediazione, devono inoltre essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti, come previsti dall'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 276/2003:

- acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
- indicazione della attività di intermediazione di cui al punto 2A) della presente disciplina come oggetto sociale prevalente, anche se non necessariamente esclusivo.

Per l'esercizio dell'attività di ricerca e selezione del personale, devono inoltre essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti, come previsti dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 276/2003:

- acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
- indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

Per l'esercizio dell'attività di supporto alla ricollocazione professionale devono inoltre essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti, come previsti dall'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 276/2003:

- acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
- indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

B) Comuni singoli o associati nelle forme di unioni di Comuni e Comunità montane, Camere di Commercio e Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari (d.lgs. 276/2003, art. 6, comma 2):

- svolgimento delle attività senza finalità di lucro.

C) Rappresentanze territoriali delle associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, Enti bilaterali (d.lgs. 276/2003, art. 6, comma 3):

- in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
- nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici.

Requisiti relativi alle competenze professionali

Ciascuna sede operativa deve risultare in possesso dei seguenti requisiti relativi alle competenze professionali:

- presenza di un responsabile;
- per le attività di intermediazione, dotazione di almeno due unità di personale;
- per le altre attività, dotazione di almeno una unità di personale.

Il personale impegnato nelle specifiche attività deve essere in possesso di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nei seguenti campi:

Anno XLI - N. 6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 10.02.2010 - pag. 43

- gestione del personale
- ricerca e selezione del personale
- fornitura di lavoro temporaneo
- ricollocazione professionale
- servizi per l'impiego
- formazione professionale o orientamento
- mediazione tra domanda ed offerta di lavoro
- relazioni sindacali.

Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale di minimo due anni, si tiene altresì conto dei percorsi formativi certificati dalla Regione Liguria e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione, di durata non inferiore ad un anno.

L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.

Requisiti relativi alle attrezzature e ai locali

Ciascuna sede operativa deve risultare in possesso dei seguenti requisiti relativi ai locali e

alle attrezzature:

- i locali e le attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici devono esser idonei allo svolgimento dell'attività di cui al punto 2) della presente disciplina per la quale si richiede l'autorizzazione;
- i locali nei quali sono realizzate le attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
- i locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 276/2003 devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA E AUTORIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO

Domanda di Autorizzazione provvisoria

La domanda di iscrizione nell'Elenco regionale e di autorizzazione provvisoria allo svolgimento di una o più attività di cui al punto 2) deve essere formulata sugli appositi moduli allegando tutta la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In particolare alla domanda devono essere allegati:

- la dichiarazione di impegno a garantire nei termini e seconde le modalità stabilite dalla Regione la interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del D.Lgs 276/2003 attraverso il Sistema Informativo Regionale Integrato per l'Occupazione (S.I.R.I.O.);
- un documento analitico attestante il possesso delle attrezzature e dell'organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attività per cui si richiede l'autorizzazione, con l'indicazione delle sedi operative dislocate territorialmente, nonché dell'organico impiegato e delle relative competenze e curricula professionali;
- le planimetrie dei locali nei quali è previsto lo svolgimento delle specifiche attività, nonché la documentazione attestante la conformità alle norme vigenti secondo quanto previsto dalla presente disciplina;
- la dichiarazione che i contenuti del supporto magnetico sono conformi alla documentazione allegata.
- gestione del personale
- ricerca e selezione del personale
- fornitura di lavoro temporaneo
- ricollocazione professionale
- servizi per l'impiego
- formazione professionale o orientamento
- mediazione tra domanda ed offerta di lavoro
- relazioni sindacali.

Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale di minimo due anni, si tiene altresì conto dei percorsi formativi certificati dalla Regione Liguria e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione, di durata non inferiore ad un anno.

L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.

Requisiti relativi alle attrezzature e ai locali

Ciascuna sede operativa deve risultare in possesso dei seguenti requisiti relativi ai locali e alle attrezzature:

- i locali e le attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici devono esser idonei allo svolgimento dell'attività di cui al punto 2) della presente disciplina per la quale si richiede l'autorizzazione;
- i locali nei quali sono realizzate le attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
- i locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 276/2003 devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA E AUTORIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO

Domanda di Autorizzazione provvisoria

La domanda di iscrizione nell'Elenco regionale e di autorizzazione provvisoria allo svolgimento di una o più attività di cui al punto 2) deve essere formulata sugli appositi moduli allegando tutta la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In particolare alla domanda devono essere allegati:

- la dichiarazione di impegno a garantire nei termini e seconde le modalità stabilite dalla Regione la interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del D.Lgs 276/2003 attraverso il Sistema Informativo Regionale Integrato per l'Occupazione (S.I.R.I.O.);
- un documento analitico attestante il possesso delle attrezzature e dell'organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attività per cui si richiede l'autorizzazione, con l'indicazione delle sedi operative dislocate territorialmente, nonché dell'organico impiegato e delle relative competenze e curricula professionali;
- le planimetrie dei locali nei quali è previsto lo svolgimento delle specifiche attività, nonché la documentazione attestante la conformità alle norme vigenti secondo quanto previsto dalla presente disciplina;
- la dichiarazione che i contenuti del supporto magnetico sono conformi alla documentazione allegata.

Anno XLI - N. 6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 10.02.2010 - pag. 44

Ogni dichiarazione prodotta dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente e ad essa dovrà essere allegata la fotocopia di documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

La domanda, sottoscritta dal rappresentante legale e corredata da un supporto magnetico nel quale è riprodotta tutta la documentazione, deve essere inviata, mediante lettera raccomandata, a:

Regione Liguria

**Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Lavoro e Cultura
Settore Politiche e Servizi per l'Occupazione**

Via Fieschi, 15

16121 Genova

Autorizzazione provvisoria

L'autorizzazione provvisoria è rilasciata dal Dirigente del Settore Politiche e Servizi per l'Occupazione, acquisiti gli elementi istruttori relativi al possesso dei prescritti requisiti. Il soggetto autorizzato è tenuto a interconnettersi alla borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del D.Lgs 276/2003, attraverso il Sistema Informativo Regionale Integrato per l'Occupazione (S.I.R.I.O.), entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione regionale dell'avvenuta autorizzazione e iscrizione nell'Elenco pena la revoca dell'autorizzazione e contestuale cancellazione dall'Elenco stesso.

L'avvenuta iscrizione è comunicata contestualmente al Ministero del Lavoro per l'iscrizione alle sezioni regionali dell'Albo nazionale.

Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Domande di autorizzazione a tempo indeterminato

I soggetti autorizzati provvisoriamente allo svolgimento di una o più attività di cui al punto 2), decorsi ventiquattro mesi, presentano alla Regione, entro il termine inderogabile di 30 giorni di calendario dalla scadenza dell'autorizzazione provvisoria, domanda di autorizzazione a tempo indeterminato.

La domanda deve essere formulata su appositi moduli e presentata con le medesime modalità previste per l'autorizzazione provvisoria.

Alla domanda deve essere allegata una relazione analitica dell'attività svolta nel corso del biennio precedente ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

Autorizzazione a tempo indeterminato

L'autorizzazione a tempo indeterminato è rilasciata dal Dirigente del Settore Politiche e Servizi per l'Occupazione a seguito della verifica sul corretto andamento dell'attività oggetto di autorizzazione provvisoria.

Per la concessione dell'autorizzazione a tempo indeterminato si applicano le medesime

modalità e termini previsti per l'autorizzazione provvisoria.

L'autorizzazione a tempo indeterminato non può essere rilasciata a soggetti che non abbiano svolto in modo continuativo, ovvero che abbiano svolto con carattere saltuario o intermittente, le attività oggetto di autorizzazione provvisoria.

Ogni dichiarazione prodotta dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente e ad essa dovrà essere allegata la fotocopia di documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

La domanda, sottoscritta dal rappresentante legale e corredata da un supporto magnetico nel quale è riprodotta tutta la documentazione, deve essere inviata, mediante lettera raccomandata, a:

Regione Liguria

Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Lavoro e Cultura

Settore Politiche e Servizi per l'Occupazione

Via Fieschi, 15

16121 Genova

Autorizzazione provvisoria

L'autorizzazione provvisoria è rilasciata dal Dirigente del Settore Politiche e Servizi per l'Occupazione, acquisiti gli elementi istruttori relativi al possesso dei prescritti requisiti.

Il soggetto autorizzato è tenuto a interconnettersi alla borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del D.Lgs 276/2003, attraverso il Sistema Informativo Regionale Integrato per l'Occupazione (S.I.R.I.O.), entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione regionale dell'avvenuta autorizzazione e iscrizione nell'Elenco pena la revoca dell'autorizzazione e contestuale cancellazione dall'Elenco stesso.

L'avvenuta iscrizione è comunicata contestualmente al Ministero del Lavoro per l'iscrizione alle sezioni regionali dell'Albo nazionale.

Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Domande di autorizzazione a tempo indeterminato

I soggetti autorizzati provvisoriamente allo svolgimento di una o più attività di cui al punto 2), decorsi ventiquattro mesi, presentano alla Regione, entro il termine inderogabile di 30 giorni di calendario dalla scadenza dell'autorizzazione provvisoria, domanda di autorizzazione a tempo indeterminato.

La domanda deve essere formulata su appositi moduli e presentata con le medesime modalità previste per l'autorizzazione provvisoria.

Alla domanda deve essere allegata una relazione analitica dell'attività svolta nel corso del biennio precedente ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

Autorizzazione a tempo indeterminato

L'autorizzazione a tempo indeterminato è rilasciata dal Dirigente del Settore Politiche e Servizi per l'Occupazione a seguito della verifica sul corretto andamento dell'attività oggetto di autorizzazione provvisoria.

Per la concessione dell'autorizzazione a tempo indeterminato si applicano le medesime modalità e termini previsti per l'autorizzazione provvisoria.

L'autorizzazione a tempo indeterminato non può essere rilasciata a soggetti che non abbiano svolto in modo continuativo, ovvero che abbiano svolto con carattere saltuario o intermittente, le attività oggetto di autorizzazione provvisoria.

Anno XLI - N. 6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 10.02.2010 - pag. 45

Relativamente alle agenzie per il lavoro, per le quali è richiesto - ai sensi dell'art. 5, comma 4,

Obblighi

I soggetti autorizzati sono obbligati a:

- interconnettersi alla borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del D.Lgs 276/2003 attraverso il Sistema Informativo Regionale Integrato per l'Occupazione (S.I.R.I.O.), per il conferimento dei dati acquisiti in base alle indicazioni rese dai lavoratori e dalle imprese;
- inviare alla autorità concedente delle informazioni relative al mercato del lavoro, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n.276/2003, e di tutte le altre informazioni richieste;
- assicurare ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i propri dati devono essere comunicati, e di garantire l'ambito di diffusione dei dati medesimi indicato dai lavoratori (art. 8 del D.Lgs 276/2003);
- indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione in tutte le comunicazioni verso

terzi, con qualunque mezzo impiegato (art. 9, comma 2, del D.Lgs 276/2003);

rispettare i principi di pubblicità e trasparenza: all'esterno ed all'interno dei locali delle unità organizzative devono essere indicati in modo visibile gli estremi dell'autorizzazione e dell'iscrizione nell'albo, e deve essere affisso l'orario di apertura al pubblico che viene garantito.

lettera c) del D.Lgs. 276/2003 - che l'attività di intermediazione costituisca oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, la verifica deve riguardare almeno il 50,1 per cento delle attività svolte in regime di autorizzazione provvisoria nei 24 mesi precedenti. Una volta rilasciata l'autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica verrà effettuata di biennio in biennio, sulla base dei dati di contabilità analitica che devono essere desumibili per ogni sede operativa.

Nelle more delle procedure avviate per l'autorizzazione a tempo indeterminato, l'autorizzazione provvisoria si intende prorogata.

Integrazione di autorizzazione

I soggetti in possesso di autorizzazione regionale, provvisoria o a tempo indeterminato, allo svolgimento di attività di ricerca e selezione, o di supporto alla ricollocazione del personale, possono fare domanda di autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione purché integrino i requisiti posseduti con quelli stabiliti per tale ultima attività.

In caso di integrazione, si considera oggetto sociale prevalente l'attività di intermediazione con la conseguente applicazione di tutte le norme e disposizioni stabilite per tale attività.

Revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni rilasciate, in via provvisoria o a tempo indeterminato, possono essere revocate qualora i soggetti interessati risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dalle norme ordinarie sul collocamento e dalla regolamentazione attuativa emanata dal Ministero del Lavoro, nonché dalla presente disciplina.

Al fine di evitare la revoca dell'autorizzazione il soggetto interessato deve provvedere alla regolarizzazione delle irregolarità riscontrate entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione regionale.

Nel caso di ulteriore inadempimento entro il termine stabilito, il Dirigente del Settore Politiche e Servizi per l'Occupazione dispone la cancellazione dall'Elenco e la revoca dell'autorizzazione.

OBBLIGHI E DIVIETI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

Anno XLI - N. 6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 10.02.2010 - pag. 46

Deve altresì essere indicato l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile della unità organizzativa. I soggetti autorizzati comunicano alla Regione Liguria l'organigramma aziendale delle unità organizzative articolato per funzioni aziendali con allegati i curricula. A tale elenco devono poter accedere per consultazione quanti intendono avvalersi dei servizi dei soggetti autorizzati.

I soggetti autorizzati sono tenuti inoltre a comunicare al Dirigente del Settore Politiche e Servizi per l'Occupazione:

- gli spostamenti di sede;
- l'apertura di filiali o succursali;
- le variazioni all'organigramma aziendale;
- la cessazione dell'attività.

Divieti e decadenze

Ai soggetti autorizzati è fatto divieto di:

- trattamenti discriminatori e di indagini sulle opinioni (art. 10 del D.Lgs 276/2003);
- esigere o comunque percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore (art. 11 del D.Lgs 276/2003);
- svolgere le attività di intermediazione nella forma del consorzio (art. 6, comma 8bis, del D.Lgs 276/2003);
- operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni (art. 6, comma 8bis, del D.Lgs 276/2003);
- fare oggetto di transazione commerciale dell'autorizzazione, sia essa a tempo indeterminato o provvisoria;
- ricorrere a figure contrattuali tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsiasi forma di trasferimento o rilascio della autorizzazione ottenuta a favore di terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche. E' altresì vietato il ricorso a contratti di natura commerciale con cui viene ceduta a terzi parte dell'attività oggetto di

autorizzazione compresa l'attività di commercializzazione.

Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuova o diversa società non autorizzata a tempo indeterminato, il venir meno dell'autorizzazione e la necessità, per la costituenda agenzia, di ottenere una autorizzazione provvisoria.

Monitoraggio statistico e valutazione

La Regione Liguria svolge azioni di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale sulle attività autorizzate al fine di valutare l'efficacia delle politiche attive del lavoro, anche nella prospettiva delle pari opportunità e, in particolare, dell'integrazione nel mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati.

I soggetti autorizzati sono tenuti ad inviare ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro al fine di tale monitoraggio statistico e della valutazione delle politiche del lavoro anche in via telematica, per il tramite del Sistema Informativo Regionale per l'Occupazione di cui all'articolo 18 della legge regionale n.27/1998. Il mancato invio di tali dati costituisce inadempimento ai fini della revoca dell'autorizzazione (art. 17 comma 5 del D.Lgs. 276/2003).

17) Sanzioni amministrative

In caso di esercizio senza autorizzazione delle attività di cui alla presente disciplina trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 276/2003.

La Regione Liguria, nell'ambito delle competenze conferite dal D. Lgs. 276/03, esercita il potere sanzionatorio di carattere amministrativo ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 19 del predetto Decreto legislativo.

Deve altresì essere indicato l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile della unità organizzativa. I soggetti autorizzati comunicano alla Regione Liguria l'organigramma aziendale delle unità organizzative articolato per funzioni aziendali con allegati i curricula. A tale elenco devono poter accedere per consultazione quanti intendono avvalersi dei servizi dei soggetti autorizzati.

I soggetti autorizzati sono tenuti inoltre a comunicare al Dirigente del Settore Politiche e Servizi per l'Occupazione:

- gli spostamenti di sede;
- l'apertura di filiali o succursali;
- le variazioni all'organigramma aziendale;
- la cessazione dell'attività.

Divieti e decadenze

Ai soggetti autorizzati è fatto divieto di:

- trattamenti discriminatori e di indagini sulle opinioni (art. 10 del D.Lgs 276/2003);
- esigere o comunque percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore (art. 11 del D.Lgs 276/2003);
- svolgere le attività di intermediazione nella forma del consorzio (art. 6, comma 8bis, del D.Lgs 276/2003);
- operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni (art. 6, comma 8bis, del D.Lgs 276/2003);
- fare oggetto di transazione commerciale dell'autorizzazione, sia essa a tempo indeterminato o provvisoria;
- ricorrere a figure contrattuali tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsiasi forma di trasferimento o rilascio della autorizzazione ottenuta a favore di terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche. E' altresì vietato il ricorso a contratti di natura commerciale con cui viene ceduta a terzi parte dell'attività oggetto di autorizzazione compresa l'attività di commercializzazione.

Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuova o diversa società non autorizzata a tempo indeterminato, il venir meno dell'autorizzazione e la necessità, per la costituenda agenzia, di ottenere una autorizzazione provvisoria.

Monitoraggio statistico e valutazione

La Regione Liguria svolge azioni di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale sulle attività autorizzate al fine di valutare l'efficacia delle politiche attive del lavoro, anche nella prospettiva delle pari opportunità e, in particolare, dell'integrazione nel mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati.

I soggetti autorizzati sono tenuti ad inviare ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro al fine di tale monitoraggio statistico e della valutazione delle politiche del lavoro anche in via telematica, per il tramite del Sistema Informativo Regionale per

l'Occupazione di cui all'articolo 18 della legge regionale n.27/1998. Il mancato invio di tali dati costituisce inadempimento ai fini della revoca dell'autorizzazione (art. 17 comma 5 del D.Lgs. 276/2003).

17) Sanzioni amministrative

In caso di esercizio senza autorizzazione delle attività di cui alla presente disciplina trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 276/2003.

La Regione Liguria, nell'ambito delle competenze conferite dal D. Lgs. 276/03, esercita il potere sanzionatorio di carattere amministrativo ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 19 del predetto Decreto legislativo.

Anno XLI - N. 6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 10.02.2010 - pag. 47

ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

Elenco regionale

I soggetti autorizzati sono iscritti in un Elenco regionale articolato in tre sezioni:

sezione A): attività di intermediazione;

sezione B): attività di ricerca e selezione del personale;

sezione C): attività di supporto alla ricollocazione professionale.

L'iscrizione avviene con riferimento a ciascuna sede operativa.

I soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, e iscritti nella sezione A), sono automaticamente autorizzati anche alle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, e sono altresì iscritti nelle sezioni B) e C).

L'Elenco regionale è ordinato secondo una progressione alfabetica ed è consultabile sul sito Internet ufficiale della Regione Liguria.

DISPOSIZIONI FINALI

Rinvio ad altre normative

Per quanto non espressamente specificato nella presente disciplina, trovano applicazione le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge regionale 6 giugno 1991, n.8 e successive modificazioni ed integrazioni.